

STATUTO



Art.1 - Costituzione e sede. È costituito l'ente del terzo settore "Contrada Centro Storico APS" con sede in Mondaino (RN) Via Primo Maggio 113, essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune, eventualmente deliberato dall'Assemblea, non costituirà modifica statutaria.

Art.2 - Carattere dell'Associazione. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati e/o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- pianificazione e studio del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di Mondaino e delle aree circostanti appartenenti alle vallate dei fiumi Conca e Foglia con organizzazione di manifestazioni, eventi ed escursioni naturalistico-ambientali quali la tradizionale "Camminata di Primavera", "Camminata di Fine Estate", con lo scopo di valorizzare le bellezze e le risorse naturali, le produzioni tipiche locali;
- attività culturali di promozione e sostegno in collaborazione con altri enti pubblici o privati, iniziative (convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, sagre, mercatini ecc.) al fine di valorizzare il comune di Mondaino e del relativo entroterra, che servano ad attirare o rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile.
- attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;
- collaborazione ed eventuale associazione ad altre associazioni con scopi non in contrasto con quelli previsti dalla stessa.

Al fine di raggiungere il predetto scopo, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie bancarie, immobiliari e mobiliari, ivi compresa la stipula di compravendita, permuta e locazioni anche ultranovennali, dei beni sia immobili che mobili, anche registrati, mutui ipotecari e fondiari, finanziamenti, costituzione di diritti e garanzie reali e personali anche a favore di terzi, appalti, contratti professionali e quant'altro sarà ritenuto opportuno, utile o necessario per il conseguimento dello scopo sociale.

ml *A*



Art.3 - Requisiti dei soci. Possono aderire alla Associazione, tutti i cittadini della che ne faranno domanda e che con essa si impegneranno al rispetto dello statuto. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro aventi attività e scopi non in contrasto con l'associazione, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art.4 - Ammissione dei soci. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati - contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e professione svolta - in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art.5-Diritti dei soci. I soci dell'Associazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario e consultare i libri associativi.
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Art.6 - Doveri dei soci. I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno:

MC A



- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito.

Art.7 - Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota sociale per almeno un anno;
- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità.

Art.8 - Organi dell'Associazione. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art.9 - Partecipazione all'Assemblea. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, per approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e per presentare il bilancio preventivo per l'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. La comunicazione può avvenire mediante lettera, fax, e-mail, applicazioni di messaggistica (es. WhatsApp, Telegram ecc.). È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10 - Convocazione Assemblea. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso esposto nella sede almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere luogo ventiquattr'ore dopo la prima. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Art.11 - Deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono riportate su apposito libro dei verbali redatto dal segretario nominato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento interno occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art.12 - Forma di votazione dell'Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Art.13 - Compiti dell'Assemblea. All'assemblea spettano i seguenti compiti: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.14 - Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo è composto da non meno di cinque e non più di nove membri, scelti tra i soci. Si compone di: Presidente. Vicepresidente. Segretario e da un minimo di due a un massimo di sei consiglieri. Dura in carica un anno e possono essere rieletti. Ai componenti il consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività prestata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di dare esecuzione e di realizzare le deliberazioni e i programmi di attività stabiliti dall'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, redige il bilancio di esercizio. In merito alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Art.15 - Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa



Handwritten signature in blue ink.

dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri in via transitoria o permanente parte dei suoi compiti.

Art.16 - Patrimonio sociale. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative contributi pubblici e privati: donazioni e lasciti testamentari: rendite patrimoniali: attività di raccolta fondi: rimborsi da convenzioni: ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art.17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.18 - Bilancio ed esercizio sociale. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art.19 - Personale retribuito. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.20 - Assicurazione dei volontari. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'Art. 11. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.22 - Collegio dei Probiviri. Il collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea, scelti fra i non soci. I soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere al lodo del Collegio dei Probiviri la soluzione delle eventuali controversie riguardanti i rapporti tra i soci e i rapporti tra i soci e l'Associazione. Il lodo emesso dal Collegio dei Probiviri sarà inappellabile e sarà emesso con equità e senza formalità di procedura.

Art. 23 - Rinvio. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

[Signature]
SEGRETARIO

[Signature]
PRESIDENTE

